



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARILLA'

Seduta del 16/12/2021

FATTO

Il ricorrente rappresenta nel ricorso quanto segue:

- è titolare con PFR, assieme ad altri due sottoscrittori, di n. 3 Buoni Fruttiferi Postali della serie Q, dell'importo di L. 5.000.000 cadauno;
- l'intermediario, per procedere alla liquidazione dei buoni al ricorrente, figlio degli altri due sottoscrittori, ha richiesto l'espletamento della pratica successoria relativa al padre;
- i buoni, tutti emessi nel 1994, fanno parte della serie P, modificati da un timbro in serie Q. Il timbro apposto modificava, riducendoli, i tassi di interesse del buono stesso fino al compimento dei 20 anni, ma nulla diceva circa gli interessi dal 20° al 30° anno, per i quali dovrebbero spettare quanto riportato originariamente sulla tabella posta sul retro del buono
- Rifacendo il calcolo sulla base dei valori sul retro del buono, gli importi che si ottengono sono superiori a quelli invece calcolati al momento del ritiro e assommano complessivamente per i 3 buoni a € 45.152,94 di cui si chiede il rimborso.

L'Intermediario, in sede di controdeduzioni, afferma quanto segue:
In via preliminare: incompetenza *ratione temporis*



- la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione di buoni emessi in data anteriore al 1° gennaio 2009;
- il ricorso proposto è pertanto irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza temporale ABF, il quale è competente su controversie relative a operazioni o comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009;
- è orientamento condiviso dei Collegi ABF quello secondo cui *"in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum, onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)";*
- ciò premesso, con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi Postali trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto";
- la fattispecie oggetto del presente ricorso, riguardando infatti i rendimenti previsti all'atto della sottoscrizione avvenuta nel 1987, attiene a vizi genetici del negozio con la conseguenza che la stessa non può rientrare nella competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- come affermato da codesto Organismo, *"ai fini del radicamento della competenza temporale dell'Arbitro, va preso in considerazione l'atto o il comportamento della banca oggetto di contestazione";*
- non varrebbe, al contrario, argomentare che i fatti oggetto in contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso del buono, atteso che le Disposizioni di vigilanza citate indicano chiaramente, quale elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'ABF, le "operazioni o comportamenti" dell'intermediario e non, invece, il momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato
- da ciò discende dunque l'incompetenza ratione temporis dell'ABF.

Incompetenza per materia:

- i buoni fruttiferi postali sono mezzi di raccolta del risparmio postale, effettuata dall'emittente per conto della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e la materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario;
- le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - alla sezione I, paragrafo 4 - prevedono che all'ABF possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari;
- sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B., ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.lgs. 58/1998, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari;
- da ciò consegue che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF;
- né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR 275/2008 abbia ricompreso l'emittente tra gli intermediari, in relazione all'attività di



bancoposta, attività tra le quali pacificamente non rientra il collocamento dei buoni postali fruttiferi.

Nel merito:

- i buoni in controversia appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria “Q”, istituita con il D.M. 13.06.1986, pubblicato sulla G.U. n.148 del 28/06/1986;
- detto decreto indica i saggi di interesse e le relative somme oggetto di rimborso con interesse composto fino al 20° anno (8%, 9%, 10,5% e 12%) e con interesse semplice dal 21° anno sino al 30° anno (12%);
- il rendimento è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi vent’anni ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all’emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno;
- i buoni in controversia sono stati emessi sui moduli della precedente serie P, apponendo sulla parte anteriore un timbro con la serie Q/P e sulla parte posteriore un altro timbro recante la serie Q/P e la stampigliatura della misura degli interessi previsti per la nuova serie;
- in applicazione del disposto dell’art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell’importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15% previsto dalla precedente serie P);
- un regime differenziato fra i due periodi non trova alcuna giustificazione poiché l’avvenuta apposizione dei timbri prescritti – pur in assenza di un’espressa deroga al regime di interessi previsto per il periodo successivo al ventesimo anno – appare pienamente idonea a qualificare il buono sottoscritto dall’appellante come appartenente alla nuova serie “Q” e, dunque, integralmente assoggettabile al relativo regime (cfr. ex multis Corte di Appello di Milano, sent. 5025 del 16.12.2019);
- la legittimità del proprio comportamento in fase di sottoscrizione è stata riconosciuta in più occasioni dai giudici di merito nonché dal Ministero dell’economia e delle finanze;
- parte ricorrente era senz’altro a conoscenza della serie sottoscritta e del relativo rendimento;
- i BFP sono titoli di legittimazione e non costituiscono titoli di credito pertanto agli stessi non si applicano i principi dell’autonomia causale e della letteralità.

L’intermediario richiama ed allega inoltre svariate pronunce di merito e chiede il rigetto integrale del ricorso.

Il cliente nelle repliche ribadisce quanto indicato nel ricorso e la domanda formulata sottolineando che:

- le eccezioni mosse in via preliminare dall’intermediario sono già state oggetto di specifiche pronunce dell’arbitro, sempre integralmente rigettate;
- non è vero, come sostiene parte resistente, “che i nuovi tassi dovevano valere inevitabilmente anche per l’ultimo decennio” in quanto, non essendo indicato nulla per gli anni 20-30, si poteva dedurre valessero gli importi originariamente stampati sulla tabella;
- negli allegati al DM 13/06/1986, la tabella con i tassi di interesse della serie Q con l’importo di £ 5.000.000, non corrisponde ai dati di sviluppo ottenuti sul sito della



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Cassa Depositi e Prestiti (CdP), a dimostrazione che il montante calcolato e ottenuto al momento della riscossione non era chiaramente deducibile né dal buono, né dal testo del DM, anche con l'utilizzo della normale diligenza.

Nel sostenere le tesi, il ricorrente riporta svariate pronunce di merito.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ritiene infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente. Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro. Poiché i titoli risultano essere stati liquidati nel 2017 e nel 2018, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro.

Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza *ratione materiae*, sia sufficiente richiamare il costante orientamento contrario di tutti i Collegi dell'ABF. Si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. Ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «Poste Italiane S.p.a. in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie preveduti dall'art. 128-bis Tub. In virtù del D.P.R. n. 144 del 2001, Poste è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma) ed il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili (art. 2, 6° comma). Ne consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da Poste Italiane S.p.a. per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura; la materia rientra, pertanto, inequivocabilmente tra quelle di competenza dell'Arbitro.

Il Collegio passa ora ad esaminare il merito della controversia.

Si tratta di n. 3 Buoni appartenenti alla serie Q/P, riportanti, dal 1° al 20° anno, un timbro modificativo (Q) dei rendimenti indicati nella tabella originaria (P). Dal 21° al 30° anno non è presente alcun timbro modificativo. Il Collegio rileva che detti buoni risultano emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986 (in vigore dal 01/07/1986). Detti buoni sono stati emessi su moduli cartacei della serie "P" ma sul fronte dei titoli è precisata l'appartenenza alla serie "Q"; sul fronte dei titoli risulta anche apposta a mani una "O", barrata. Sul retro dei buoni risulta apposto il timbro della serie Q, ben visibile, attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno; sul retro dei titoli risulta apposto un ulteriore timbro, non modificativo della disciplina, che indica: *"i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge. L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste alla data dell'emissione"*. Per gli anni dal 21° al 30° il retro di tutti i titoli indica: "più lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione. Tutti i titoli sono intestati con



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

clausola PFR al ricorrente, alla sig.ra T.M. che non aderisce al ricorso e al sig. S.I. (che il cliente afferma essere deceduto). Sul punto il Collegio di Coordinamento con la Decisione n. 19782/20 del 10/11/20, ha affermato che: *“nell’ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari.*

Con riferimento a titoli appartenenti alla medesima serie, il Collegio di Coordinamento (con decisione n. 6142/20) ha affermato che, per il caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l’ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, sia corretto applicare quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente. Con la predetta decisione, il Collegio di coordinamento ha stabilito anche che *“Da quest’angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020)” ...omissis... “In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.*

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA